



# Statuto - Passpartout a.p.s.

Approvato il XXX gennaio 2021

## ART.1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. È costituita in Milano, Corso Cristoforo Colombo 7, 20144, l'Associazione denominata "Passpartout", ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione e dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile (denominata da qui in poi come "l'Associazione"). L'Associazione assumerà nella propria denominazione l'acronimo APS o la locuzione Associazione di Promozione Sociale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 12 e 35 del Codice Unico del Terzo Settore.
2. L'Associazione ha termine il 31 (trentuno) dicembre 2121 (duemilacentotrentuno) e potrà essere prorogata dall'Assemblea degli associati.
3. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità, le cariche associative sono elettive e tutti i soci maggiorenni possono accedervi.
4. L'Associazione ha sede nel Comune di Milano e può costituire sedi secondarie. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede principale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.
5. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
6. L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
7. Lo statuto vincola all'osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'Associazione stessa.
8. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

## ART. 2 - SCOPO E FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, agisce secondo intenti educativi e di promozione e diffusione della cultura, e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale.
2. L'Associazione persegue un duplice scopo:
  - a. Promuovere la cultura tra i bambini, avvicinandoli al settore dell'arte, della scienza e della cultura, in ogni sua forma;
  - b. Supportare le realtà culturali, artistiche e scientifiche italiane nell'attività di attrarre un pubblico più giovane, attraverso nuovi canali di distribuzione e comunicazione.
3. L'Associazione opera mediante lo svolgimento in via prevalente di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/17, e nello specifico:



- a. L'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/17;
  - b. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
  - c. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
4. Nello specifico, con il fine di perseguire il proprio scopo sociale, l'Associazione si propone di:
- a. Favorire la fruizione dei beni culturali italiani e valorizzare il patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, e ss. mm.
  - b. Supportare la distribuzione e comunicazione di realtà culturali, artistiche e scientifiche italiane tramite la realizzazione di prodotti e servizi in formato analogico e digitale per stimolare i bambini e le famiglie alla visita di istituzioni culturali, artistiche e scientifiche (in particolare realtà museali, fondazioni d'arte, case museo, sale cinematografiche d'essai, teatri, biblioteche e archivi, musei scientifici e planetari);
  - c. Incentivare lo scambio di risorse tra le istituzioni culturali, artistiche e scientifiche italiane e il supporto reciproco tra le stesse attraverso la creazione di reti a livello locale e regionale;
  - d. Stipulare accordi di partenariato con altri enti locali che perseguono gli stessi scopi sociali e municipalità, con il fine di supportare le stesse nelle loro attività a supporto della cultura, dell'arte e della scienza;
  - e. Sostenere il turismo di prossimità nelle città italiane attraverso la promozione delle attività dell'Associazione tra i cittadini;
  - f. Offrire un servizio educativo ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e ss.mm. che abbia anche funzione di intrattenimento di qualità per i bambini;
  - g. Offrire supporto all'attività educativa scolastica attraverso la collaborazione con scuole primarie e secondarie di primo grado, insegnanti e classi, e contribuire con la propria attività alla crescita culturale e formativa degli studenti;
  - h. Aiutare famiglie e bambini bisognosi ad avvicinarsi al mondo della cultura, dell'arte e della scienza;
  - i. Organizzare manifestazioni ed eventi artistici, culturali, scientifici e di intrattenimento.
5. Per la realizzazione delle attività sopracitate, l'Associazione, ove lo ritenga o sia necessario, può:
- a. Accedere a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali e promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi;
  - b. Collaborare e coordinarsi con Istituzioni, Enti ed organismi, pubblici e privati, non profit e profit, prevalentemente locali, che operano nell'ambito di interesse dell'Associazione stessa, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse;
  - c. Compiere operazioni finanziarie, pubblicitarie o editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie e utili al raggiungimento delle sopra dette finalità, con riferimento all'art 148, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22 Dicembre 1986;
  - d. Assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.



6. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.
7. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona e del fanciullo.
8. L'Associazione si propone di operare su tutto il territorio nazionale con una sede principale nella Regione Lombardia.
9. Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione potrà dotarsi di un proprio Regolamento sulla politica interna come codice di buon comportamento e uso.
10. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

### **ART. 3 - ASSOCIATI**

1. Sono soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza ai sensi del presente articolo e che abbiano versato la quota associativa annuale. I soci si riconoscono nel presente Statuto, condividono gli scopi dell'Associazione e si impegnano nel raggiungimento degli stessi.
2. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione persegue, di attenersi al presente Statuto e ad osservare il Regolamento e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, entro 30 (trenta) giorni, in merito alla domanda di ammissione. In assenza di un provvedimento di accoglimento entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, essa si intende respinta. L'eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato e l'aspirante socio potrà ricorrere alla prima Assemblea Generale indetta entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione del rifiuto. In base alle disposizioni di legge, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.
3. Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo gratuito, salvo rimborsi spese inerenti all'attività stessa, opportunamente giustificati da documentazione in originale.
4. I soci possono effettuare versamenti volontari.
5. Lo status di socio, una volta acquisito, ha validità annuale e può venir meno solo nei casi previsti dagli articoli 5 e 6 del presente statuto.

### **ART. 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

1. Gli associati hanno diritto di:
  - a. Partecipare all'Assemblea Generale e votare per l'approvazione e le modifiche del presente Statuto e del Regolamento e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
  - b. Frequentare i locali dell'Associazione e usare le relative strutture, nel rispetto delle norme stabilite nell'apposito Regolamento;
  - c. Partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dal presente Statuto e dal Regolamento.
  - d. Proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
  - e. Discutere e approvare i rendiconti economici;
  - f. Essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;



- g. Eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.
2. Gli associati hanno il dovere di:
    - a. Rispettare le norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento;
    - b. Osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
    - c. Pagare la quota associativa alla scadenza stabilita dall'articolo 7 del presente statuto, nonché i contributi deliberati dal Consiglio Direttivo per l'uso di particolari strutture e/o attrezzature sociali, salvo particolari difficoltà economiche, propriamente valutate dal Consiglio Direttivo;
    - d. Svolgere le attività associative preventivamente concordate;
    - e. Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

## **ART. 5 - RECESSO E DECADENZA DEGLI ASSOCIATI**

1. Ogni associato ha la facoltà di recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che sarà obbligato a prenderne atto.
2. Nel caso di recesso, nulla sarà dovuto dall'Associazione al socio recedente, né come rimborso della quota associativa, né quale vantaggio a seguito della partecipazione ai progetti.
3. Decade dalla qualifica di socio chi non versa la quota associativa annuale e ogni altro contributo deliberato dal Consiglio Direttivo. Il recesso viene ratificato e la decadenza dichiarata dal Consiglio Direttivo.
4. La qualifica di socio decade in caso di decesso dell'associato stesso.

## **ART. 6 - ESPULSIONE DALL'ASSOCIAZIONE**

1. Ogni socio, in caso di grave violazione o inosservanza delle norme, del presente Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione o delle politiche adottate dal Consiglio Direttivo o comunque per motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa, può essere espulso dall'Associazione. L'Assemblea Generale, su richiesta scritta di un terzo degli associati, delibera l'espulsione con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.
2. A titolo indicativo e non esaustivo si indicano le seguenti fattispecie considerate sufficienti per la procedura di espulsione del socio:
  - a. l'inadempienza protratta degli obblighi associativi, ivi compreso il mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine previsto dall'articolo 7 del presente statuto;
  - b. l'assunzione di comportamenti incompatibili o contrastanti con le finalità ed i principi dell'Associazione;
  - c. tutti i comportamenti che possono arrecare pregiudizio o danno all'immagine dell'Associazione o al conseguimento degli obiettivi sociali;
  - d. utilizzo improprio o non autorizzato del nome dell'Associazione;
  - e. uso illegittimo delle proprietà appartenenti all'Associazione;
  - f. utilizzo a titolo personale di somme di pertinenza dell'Associazione;
  - g. eventuali provvedimenti di interdizione o inabilitazione o condanna ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;



- h. eventuali procedimenti penali o di natura disciplinare, anche se non definiti con sentenza, per gravi reati che ledono le finalità statutarie dell'Associazione e sono in contrasto con l'etica della responsabilità.
3. I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione delle quote sociali versate e non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.
4. Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva l'assemblea dei soci.

## **ART. 7 - QUOTA ASSOCIATIVA**

1. La quota associativa a carico degli associati è fissata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti ammessi dal regolamento interno, entro il trenta gennaio di ogni esercizio, in conformità di quanto dettato dal T.u.i.r. 917/1986.
2. La quota associativa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualità di associato, e deve essere corrisposta entro l'Assemblea Generale dei soci di approvazione del rendiconto economico e finanziario, pena l'automatica perdita della qualità di socio.
3. Gli associati non in regola con il pagamento delle quote associative non possono intervenire in sede di Assemblea Generale, né prendere parte alle attività dell'Associazione.

## **ART. 8 - ORGANI SOCIALI**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a. l'Assemblea generale dei Soci;
  - b. il Consiglio Direttivo (da qui in poi indicato come "CdA");
  - c. il Presidente
  - d. il Vicepresidente
  - e. il Tesoriere
  - f. il Segretario Generale
  - g. il Collegio dei Revisori dei Conti
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

## **ART. 9 - ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI**

1. L'assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato. Hanno diritto di voto gli Associati in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea. Ogni socio con diritto di voto può avere al massimo tre deleghe, rilasciate in forma scritta da altro socio con diritto di voto.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vicepresidente. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra gli Associati presenti il Presidente dell'Assemblea. L'avviso di convocazione stabilisce la data e l'ordine del giorno ed è



portato a conoscenza degli Associati almeno otto giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta anche elettronica o con affissione dello stesso nella sede dell'Associazione. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati a norma dell'art. 20 c.c.

4. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
  - a. nomina i componenti degli altri organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - b. approva il bilancio di esercizio o rendiconto economico/finanziario, la relazione di Missione e l'eventuale bilancio sociale;
  - c. delibera sulla revoca e sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - d. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
  - e. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli eventuali altri regolamenti predisposti dal Comitato Direttivo per il funzionamento dell'Associazione.
  - f. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
  - g. deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto, di fusione o scissione o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
6. L'Assemblea Generale deve essere convocata dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno, a tutti i suoi componenti. In mancanza delle suddette formalità l'Assemblea Generale si reputa regolarmente costituita quando è presente la totalità dei componenti. L'Assemblea Generale si riunisce presso la sede legale o altrove, purché in Italia.
7. L'Assemblea Generale può essere convocata e tenuta anche mediante mezzi di telecomunicazione (video/audio conferenze). Viene inoltre prevista la possibilità di ricorrere all'espressione del voto assembleare in via elettronica e l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Affinché l'Assemblea Generale tenuta in videoconferenza sia valida, il Consiglio di Amministrazione deve:

- a. Mettere a disposizione a tutti i partecipanti i punti dell'ordine del giorno e la relativa documentazione;
  - b. Accertare la regolarità dell'Assemblea, identificando in modo certo i partecipanti e constatando i risultati delle votazioni;
  - c. Permettere ad ogni partecipante di poter intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione simultanea;
  - d. Consentire al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - e. Informare in anticipo i partecipanti dello strumento virtuale scelto per realizzare la riunione in videoconferenza e le modalità con cui potervi accedere
8. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente (da valutarsi in proporzione al numero complessivo degli associati).



9. Ogni associato ha diritto ad un voto. I soci che per validi motivi improrogabili non possono essere presenti alle elezioni possono delegare il voto a un altro associato mediante dichiarazione scritta, datata e controfirmata.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale hanno valore solo a maggioranza semplice di voti dei presenti e con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto in prima convocazione, salvo casi espressamente previsti dal presente statuto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
11. Per modificare il presente Statuto e il Regolamento occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali dell'Associazione.
12. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.
13. Nei casi in cui sia espressamente previsto dalla legge e ogni qualvolta lo si ritenga opportuno il Presidente farà redigere il verbale da un notaio.

## **ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica per tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o è richiesta dalla maggioranza del Consiglio. Le riunioni del Consiglio sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
3. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali. Sono poteri indelegabili del Consiglio Direttivo:
  - a. nominare tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario, i Consiglieri, e revocare gli stessi;
  - b. attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  - c. curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
  - d. predisporre all'Assemblea il programma annuale di attività;
  - e. redigere e presentare annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
  - f. conferire procure generali e speciali;
  - g. instaurare rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
  - h. gestire il Patrimonio sociale;
  - i. proporre all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
  - j. ricevere, accettare o respingere le domande di adesione di nuovi soci;
  - k. ratificare e respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
  - l. deliberare in ordine all'esclusione dei soci come previsto dall'articolo 6.



4. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con la facoltà di deliberare tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali.
5. In caso di vacanza di un membro, il Consiglio Direttivo potrà cooptare nel suo seno un associato, fino alla data della successiva Assemblea Generale che ratificherà la decisione o provvederà all'elezione di un nuovo membro.
6. Per dimissioni o inadempienza ai compiti del Presidente s'intende decaduto l'intero Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale deve immediatamente convocarsi per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, entro e non oltre trenta giorni dalla decadenza dello stesso.
7. Il Consiglio Direttivo decaduto rimane in carica per tale periodo per il semplice disbrigo delle faccende di ordinaria amministrazione.
8. Nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti, i membri del Consiglio Direttivo deliberano congiuntamente. Pertanto, ogni obbligazione intrapresa senza delibera del Consiglio Direttivo ricade totalmente in capo al membro che ha agito oltre i confini dei propri poteri.
9. Ai membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.
10. La convocazione per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere effettuata a cura del Vicepresidente mediante avviso da spedirsi via posta elettronica ai componenti dell'Assemblea Generale entro quindici giorni prima. Le candidature devono avvenire per iscritto entro cinque giorni dalla data prevista per la votazione in Assemblea Generale, sotto forma di liste. Queste liste indicheranno i nominativi dei candidati, le cariche che andranno a ricoprire all'interno del Consiglio Direttivo proposto e una presentazione del programma.
11. Sono eletti membri del Consiglio Direttivo i componenti della lista che ha ottenuto la maggioranza relativa dei suffragi dei presenti all'Assemblea Generale degli associati. In caso di parità di maggior voti tra due o più liste di candidati, l'elezione prosegue nella stessa convocazione con il meccanismo del ballottaggio.

## **ART. 11 - IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno e ha l'uso della firma sociale.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
4. Il Presidente ha, insieme al Tesoriere, e con firma disgiunta, la possibilità di effettuare pagamenti in nome e per conto dell'Associazione utilizzando eventuali conti correnti bancari o postali.
5. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
6. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.
7. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.





## ART. 12- IL VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente, in caso di assenza del Presidente, lo sostituisce in tutte le sue funzioni ed è dotato di firma sociale, rappresentando l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio al pari del Presidente.
2. Il Vicepresidente:
  - a. è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
  - b. provvede alla tenuta dei registri dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa.
  - c. convoca l'Assemblea Generale per l'elezione del Consiglio Direttivo.

## ART. 13 - IL TESORIERE

1. Il Tesoriere:
  - a. è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
  - b. è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.
  - c. esegue, anche con l'aiuto dei collaboratori, le operazioni relative della gestione finanziaria e inventariale dell'Associazione, confermando i documenti relativi, curando la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo;
  - d. ha, insieme al Presidente, e con firma disgiunta, la possibilità di effettuare pagamenti in nome e per conto dell'Associazione utilizzando eventuali conti correnti bancari o postali.
  - e. stanti i compiti affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.

## ART. 14 - IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario generale:
  - a. è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
  - b. è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, nonché dell'esecuzione delle relative procedure di pubblicazione degli stessi.

## ART. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato il Collegio dei Revisori dei Conti composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.
2. Le cariche di consigliere/a e revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del Codice Civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.
3. Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile



- nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
4. Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
  5. I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  6. Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione degli/le Associati/e che richiedano di consultarlo.
  7. Nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro; ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

## **ART. 15 - PATRIMONIO**

1. Il patrimonio sociale è costituito da:
  - a. beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione;
  - b. beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
  - c. azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
  - d. donazioni, lasciti o successioni;
  - e. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
2. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.
3. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
  - a. quote associative e contributi di soci e simpatizzanti;
  - b. contributi di privati, dello Stato, di Enti, dell'Unione Europea, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  - c. donazioni e lasciti testamentari;
  - d. rimborsi derivanti da convenzioni;
  - e. proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;



- f. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
  - g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
  - h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
5. Le quote sociali sono intrasferibili e non rivalutabili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

## **ART. 16 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di ogni esercizio è fatto obbligo redigere apposito bilancio o rendiconto economico e finanziario.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo redige e presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione sull'attività svolta, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
3. I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

## **ART. 17 - CONVENZIONI**

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti sono deliberate dal Comitato Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente, quale suo legale rappresentante.

Una copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede.

## **ART. 18 - DIPENDENTI, COLLABORATORI E VOLONTARI**

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, tramite delibera del Consiglio Direttivo e secondo quanto previsto dal d.lgs. 117/17. In tutti i casi è prevista l'assicurazione dei volontari (art. 18 d.lgs. 117/17)
3. I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito contratto.

## **ART. 19 - MARCHIO E LOGO**

1. L'utilizzo del marchio, del logo e di ogni altro carattere distintivo dell'Associazione è strettamente vincolato all'ottenimento documentato di esplicito parere positivo da parte del Consiglio Direttivo. che fornisce ogni informazione sulle regole di utilizzo del marchio e del logo a cui le stesse dovranno attenersi scrupolosamente.
2. La mancata osservanza delle regole di cui al comma precedente determina l'immediata decadenza del rapporto tra l'Associazione e l'autore dell'omissione sia egli persona singola che Associazione.

## **ART. 20 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.



2. Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sino alla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. A decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017, in caso di estinzione, cessazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo le modalità di cui all'art. 9 d.lgs. 117/2017.
4. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

## **ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Milano, XX gennaio 2020

Il Presidente

Elena De Stefani

Il Segretario Generale

Laura Bompani

Il Vicepresidente

Chiara Miozzo

Il Tesoriere

Elena Aloia

Il Consigliere

Valentina Garola

Il Consigliere

Martina Valera

Il Consigliere

Fabio Alberto Maggioni